



**io** sono  
amico di alberto

legalità e diritti  
privacy e giornalismo  
cultura dell'informazione

*Prima di tutto vennero a prendere gli zingari e fui contento perchè rubacchiavano. Poi vennero a prendere gli ebrei e stetti zitto perchè mi stavano antipatici. Poi vennero a prendere gli omosessuali e fui sollevato perchè mi erano fastidiosi. Poi vennero a prendere i comunisti ed io non dissi niente perchè non ero comunista. Un giorno vennero a prendere me e non c'era rimasto nessuno a protestare.*  
(Martin Niemöller)

## Il giorno in cui la notte scese due volte

Un articolo può cambiare la vita di un ragazzo. Un giornalista ha cambiato la vita di un ragazzo. Una notizia a cui nessun giornalista, in una grande città, avrebbe dedicato più di qualche riga, si è trasformata invece nello scoop, nella grande notizia, che è stata pubblicata su diversi quotidiani. ...  
(gli amici del dottor Tosa - "manifesto in memoria di Alberto")

## Il catalogo delle libertà

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.  
(Costituzione della Repubblica Italiana Art. 2.)

## Non è buon giornalismo

«È uno dei risvolti più nobili del mestiere di chi fa informazione, valutare se una notizia è essenziale per consentire all'opinione pubblica una conoscenza obiettiva dei fatti, o se invece è, oltre che irrilevante, anche lesiva della dignità personale. Non è buon giornalismo, e comunque non è mai lecito, ledere la dignità delle persone per mero "gossip", utile ad aumentare le vendite o a solleticare forme di "voyagerismo".»  
(Presidente dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; Relazione 2005 - 7 luglio 2006)

## Dignità della persona

Il primo limite contro gli abusi del diritto di libertà di stampa è posto dalla dignità della persona. La stampa, in virtù dell'art. 21 della Costituzione, è libera ma, in virtù dell'art. 13 «la libertà personale è inviolabile» e l'art. 13 prevede che sia punita ogni violenza, non solo «fisica» ma anche «morale» sulle persone. Dignità della persona, libertà della persona, rispetto della persona, sviluppo della persona, sono beni non solo del patrimonio etico, ma anche beni tutelati dall'ordinamento costituzionale alla pari della libertà di stampa che non può penetrare nella sfera di questi valori costituzionalmente promossi e protetti.

È perciò evidente che non è esercizio della libertà di stampa l'offesa della reputazione, l'offesa all'onore della persona, alla stima che un individuo gode nella collettività dal punto di vista morale, sociale e professionale.

La tutela dalle ingiurie che «offendono l'onore o il decoro di una persona» (art. 594 C.p.), la tutela dalla diffamazione che «offende l'altrui reputazione» (art. 595 C.p.) e così pure la tutela della riserbatezza riguardano una sfera di libertà giuridicamente protetta nella quale non ha diritto di penetrare non solo la stampa, ma neppure l'autorità giudiziaria se non sia richiesta da necessità di giustizia, e, comunque, sempre e solo nei modi stabiliti dalla legge.

("La libertà di stampa e i diritti individuali di libertà" Guido Gonella)

## Privacy e giornalismo

(...) Il giornalista valuta, dapprima, quando una notizia riveste effettivamente un rilevante interesse pubblico e, successivamente, quali particolari relativi a tale notizia sia essenziale diffondere al fine di svolgere la funzione informativa sua propria. La diffusione di un determinato dato può essere ritenuta necessaria quando la sua conoscenza da parte del pubblico trova giustificazione nell'originalità dei fatti narrati, nel modo in cui gli stessi si sono svolti e nella particolarità dei soggetti che in essi sono coinvolti.

Quando non si ravvisa tale necessità oppure quando vi siano specifiche limitazioni di legge alla divulgazione di informazioni spesso connesse a determinati fatti di cronaca, il giornalista può comunque riferire di questi ultimi prediligendo soluzioni che tutelino la riservatezza degli interessati (ricorrendo ad esempio all'uso di iniziali, di nomi di fantasia e così via).

Va tuttavia evidenziato come, in taluni casi, la semplice omissione delle generalità delle persone non basta di per sé ad escludere l'identificazione delle medesime: quest'ultima, infatti, può realizzarsi attraverso la combinazione di più informazioni concernenti la persona (l'età, la professione, il luogo di lavoro, l'indirizzo dell'abitazione, ecc.).

(Privacy e giornalismo. Alcuni chiarimenti in risposta a quesiti dell'Ordine dei giornalisti Documento del Garante per la protezione dei dati personali - in Bollettino del n. 50/maggio 2004)